

(N. 891)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1950

Ammissione delle cooperative ai lavori nei porti, nelle rade e nelle spiagge del territorio nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, i lavoratori adibiti nei porti, rade e spiagge dello Stato alle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo e movimenti in genere di merci, sono stati raggruppati in compagnie.

Tali raggruppamenti portano praticamente alla soppressione delle numerose cooperative di lavoratori portuali esistenti nella quasi totalità dei nostri porti.

Il raggruppamento dei lavoratori portuali in compagnie contrasta con il principio democratico della libera organizzazione dei lavoratori e non ha quindi giustificazione. Tuttavia, anche se non si voglia arrivare alla abrogazione del suddetto provvedimento legislativo, si ritiene rispondente ai principi della Costituzione consentire ai lavoratori portuali di organizzarsi in libere cooperative e partecipare ai lavori che attualmente sono di esclusiva competenza delle compagnie portuali, a norma dell'articolo 9 del regio decreto sopra ricordato.

Tale monopolio nella esecuzione di lavori che normalmente assorbono la mano d'opera non tutta raggruppata nelle compagnie è motivo di risentimento e di disagio per numerosi lavoratori che sono obbligati a prestare la loro attività con le compagnie quali ausiliari,

oppure ad esplicare la loro attività di lavoro al di fuori dei porti e comunque delle località nelle quali operano le compagnie portuali.

Per eliminare tale inconveniente si ritiene necessario ed urgente abrogare il detto articolo 9 e consentire la partecipazione ai lavori nei porti, nelle rade e nelle spiagge del territorio nazionale anche ad altre organizzazioni di lavoratori, pur lasciando immutata la disciplina del lavoro dei porti così come è regolata dalle vigenti disposizioni.

A tale scopo mira il presente disegno di legge.

Articolo 1. Esso consente di partecipare alle operazioni attualmente riservate alle maestranze portuali raggruppate in compagnie anche ad altri lavoratori iscritti negli uffici del lavoro portuale, purchè riuniti in cooperative legalmente costituite.

In sostanza, con tale disposizione non si modifica il regime attuale riguardante la disciplina del lavoro portuale come, peraltro, è riconfermato nell'articolo 2 che assoggetta le cooperative fra lavoratori portuali, costituite in base all'articolo 1, alla disciplina del lavoro nei porti, attribuita al Ministero della marina mercantile, al quale è affidata la vigilanza sulle cooperative stesse.

L'articolo 3 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 9 che riserva i lavori nei porti, rade e spiagge del territorio nazionale alle compagnie portuali.

Noi siamo certi che il provvedimento pro-

posto sarà approvato in quanto esso risponde all'interesse di una categoria di lavoratori che purtroppo esplica attualmente la propria attività di lavoro con difficoltà e talvolta in contrasto con le leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le operazioni riservate alle maestranze portuali raggruppate in Compagnie a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, possono essere eseguite anche da altri lavoratori iscritti negli uffici del lavoro portuale riuniti in cooperative legalmente costituite.

Art. 2.

Le cooperative costituite fra lavoratori portuali a norma dell'articolo precedente sono soggette alla disciplina del lavoro nei porti attribuita al Ministero della marina mercantile, al quale spetta la vigilanza sulle cooperative stesse.

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 9 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 marzo 1928, n. 1461, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.